

ACCORDO QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO

Tra

La Scuola Normale Superiore di Pisa, con sede in Piazza dei Cavalieri n. 7, rappresentata dal prof. che interviene al presente atto nella qualità di Direttore pro tempore..... domiciliato per la carica presso la sede della Scuola;
di seguito denominata “SNS”
e

NTT- New TeraHertz Technology , sito in Via Cuneo,12 – Trofarello (TO) rappresentata dal che interviene al presente atto nella qualità di Presidente/amministratore Unico/ amministratore delegato pro tempore domiciliato con capitale di €99.000, di seguito denominata “NTT”.

Premesso che:

(a) la SNS ha costituito il Laboratorio di Fisica “G. Polvani” (di seguito denominato anche “Laboratorio”), sito in Pisa, via della Faggiola n.19, il quale è un centro di ricerca e di formazione interdisciplinare dove dei gruppi di fisici specializzati in calcolo, teoria e sperimentazione, in collaborazione con chimici e biologi, studiano e sviluppano nanodispositivi di nuova generazione. Questa competenza è orientata allo sviluppo di componenti nanobiotecnologici, nanoelettronici e fotonici .

(b) la SNS ha acquisito la licenza esclusiva del brevetto europeo n. sul laser a cascata quantica nella frequenza dei terahertz (di seguito il “**Brevetto**”);

(c) NTT è una società di nuova costituzione, il cui proposito è quello di sviluppare nuovi dispositivi e sistemi che lavorino nella banda dei TeraHertz, nell’ambito dei campi di interesse. NTT prevede una attività di studio e sviluppo anche nei settori della visione artificiale (es. telecamere intelligenti) oltre che dispositivi elettromagnetici da utilizzare nell’ambito delle telecomunicazioni.

(e) SNS è disposta a svolgere attività di ricerca e sviluppo nel campo dei generatori laser nelle frequenze dei TeraHertz, al fine di sviluppare nuove applicazioni del Brevetto e nuove tecnologie, anche nell’interesse ed a beneficio di NTT;

(f) le parti intendono regolamentare con il presente accordo l’attività di ricerca svolta dal Laboratorio nell’interesse di NTT, con la previsione di disposizioni “quadro” da applicarsi a specifici progetti di ricerca che siano di volta in volta concordati tra le parti, eventualmente integrate con accordi specifici.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Definizioni

1.1 Per “**Attività di Ricerca**” si intende l’attività di ricerca svolta dal Laboratorio nel campo dei generatori laser nelle frequenze dei Terahertz, a mezzo di suoi

collaboratori o dipendenti, nel periodo di validità del presente contratto, avvalendosi delle proprie attrezzature e strutture nonché delle risorse economiche dalla stessa amministrate, nell'ambito di programmi di attività concordati preventivamente tra le parti. Restano escluse dalla definizione, e perciò dalla disciplina del presente accordo, le attività di ricerca condotte dal Laboratorio nell'ambito di progetti di ricerca finanziati in tutto o in parte da soggetti terzi a qualsivoglia titolo (a titolo esemplificativo ricerche nell'ambito di: PRIN, FIRB, FISIR, Contratti e subcontratti nell'ambito dei programmi quadro dell'UE, MiUR, CNR, INFN, altri soggetti pubblici e/o privati).

- 1.2 Per **“Brevetti”** si intende ogni domanda di brevetto o brevetto per invenzione o per modello di utilità relativo a uno o più Risultati.
- 1.3 Per **“Informazioni”** si intendono tutte le informazioni, di natura tecnica, scientifica o commerciale, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo presentate (documenti, disegni, campioni, oggetti, processi, sviluppi, miglioramenti, registrazioni su supporti informatici, nastri, pellicole, etc.). Le Informazioni comprendono pertanto risultati di *test* e esperimenti di ogni genere, invenzioni e scoperte (brevettabili o no), *know how*, metodi e procedimenti scientifici e industriali.
- 1.4 Per **“Informazioni Riservate”** si intendono Informazioni ricevute dall'altra parte o di cui le parti siano comunque venute a conoscenza in virtù del presente contratto o degli Accordi Specifici, fatta eccezione per le Informazioni che siano divenute di pubblico dominio (senza inadempimento degli obblighi di segretezza da parte di taluna delle parti).
- 1.5 Per **“Progetto di Ricerca”** si intende l'Attività di Ricerca regolamentata da un eventuale successivo Accordo Specifico appositamente stipulato tra le parti, come definito al punto 2.2.
- 1.6 Per **“Prodotti”** si intende un bene identificato attraverso un Progetto di Ricerca grazie all'ottenimento di Risultati, che sia suscettibile di essere commercializzato.
- 1.7 Per **“Ricavato delle Vendite”** si intende il fatturato effettivamente incassato per effetto delle vendite di un determinato Prodotto effettuate da NTT, al netto delle tasse.
- 1.8 Per **“Risultati”** si intendono le Informazioni che siano diretta ed unica conseguenza dell'Attività di Ricerca.

Article 2 – Attività di Ricerca

- 2.1 Durante lo sviluppo dell'Attività di Ricerca, il Laboratorio manterrà un costante aggiornamento sugli sviluppi teorici, tecnici, industriali e applicativi inerenti alle novità sulle tecnologie THz (survey & monitoring) informando NTT tramite un report trimestrale. Il Laboratorio provvederà inoltre ad esaminare e valutare le applicazioni proposte da NTT, effettuando appropriati test di fattibilità, quando possibile con le attrezzature disponibili in loco, o fornendo invece dispositivi a cascata quantica già realizzati che NTT provvederà ad utilizzare direttamente. Quest'attività sarà condotta anche tramite l'istituzione di una o più borse di studio apposite (o equivalenti contratti di ricerca). Per lo svolgimento di tale attività SNS percepirà da NTT, che sarà tenuta a corrispondere a SNS, l'importo annuo di €22.000,00 oltre IVA, con pagamento anticipato all'inizio di ciascuno dei tre anni di efficacia del presente accordo, fatte salve eventuali ulteriori remunerazioni concordate nell'ambito di specifici Progetti di Ricerca.

- 2.2 Le disposizioni del presente accordo quadro si applicano a qualsiasi Progetto di Ricerca, in relazione a ciascuno dei quali, le parti concluderanno accordi specifici per iscritto, contenenti i dettagli delle intese tra loro, riguardanti la singola ricerca (di seguito “**Accordi Specifici**”).
- 2.3 Resta inteso che in caso di conflitto tra le disposizioni dell’Accordo Quadro e degli Accordi Specifici, prevarranno questi ultimi, dovendosi ritenere che le parti abbiano inteso derogare all’Accordo Quadro in relazione al singolo Progetto di Ricerca oggetto dell’Accordo Specifico in considerazione.
- 2.4 Il Laboratorio svolgerà (direttamente o anche per il tramite di terzi, purchè tenuti ai medesimi obblighi di riservatezza e non uso di cui al presente contratto) le attività di ricerca e sviluppo di volta in volta concordate in relazione a ciascun Progetto di Ricerca, ai termini e alle condizioni previste negli Accordi Specifici.
- 2.5 Le parti si danno reciproca garanzia del fatto che la divulgazione all’altra parte di informazioni ai fini dello svolgimento dell’Attività di Ricerca, nonchè lo sfruttamento dei Risultati, non comporterà alcuna violazione di impegni di riservatezza assunti dalle parti nei confronti di terzi nè la violazione di diritti di terzi.
- 2.6 Salvo il disposto del precedente paragrafo 2.1, il Laboratorio determinerà liberamente le risorse umane e materiali da utilizzare nell’Attività di Ricerca e ne sopporterà i relativi costi.
- 2.7 Ciascun Accordo Specifico deve individuare con precisione l’oggetto del relativo Progetto di Ricerca (di seguito “**Ambito di un Progetto di Ricerca**”), i tempi di realizzazione nonchè il corrispettivo dovuto alla Scuola.

Articolo 3 – Titolarità dei Risultati e deposito di Brevetti

- 3.1 Qualora ne ricorrano le condizioni giuridiche, tecniche e commerciali, NTT avrà l’esclusiva facoltà di richiedere la titolarità di brevetti - in Italia ed all’estero – o di altre forme di privativa industriale afferenti ai risultati ottenuti dai singoli Progetti di ricerca di cui ai punti 1.5 e 2.2.
- 3.2 NTT si riserva in esclusiva il diritto di proprietà e di sfruttamento industriale di quanto realizzato dal Laboratorio in esecuzione dei singoli Progetti di ricerca di cui ai punti 1.5 e 2.2. NTT avrà facoltà di sfruttare direttamente - o anche indirettamente concedendo licenze a terzi - i Risultati (ivi inclusi i Brevetti), in tutto il mondo, dietro riconoscimento alla Scuola, nelle forme consentite dalla statuto di quest’ultima, di una royalty da convenire a seconda del Prodotto, ed in ogni caso non superiore al [1]% del Ricavato delle Vendite dei Prodotti da parte di NTT, derivanti dall’applicazione dei Risultati in questione, per un periodo di anni 10. Resta inteso che:
 - in caso di sfruttamento indiretto, tramite concessione a terzi di una licenza sui Risultati, il Ricavato delle Vendite dei Prodotti da prendere in considerazione sarà quello del terzo licenziatario;
 - quando i Risultati siano stati utilizzati, non per la creazione del prodotto finale, ma per la creazione di un componente soltanto del Prodotto e tale componente non sia venduto separatamente da NTT (o dal licenziatario in caso licenza a terzi), le parti concorderanno nell’Accordo Specifico finalizzato alla creazione o perfezionamento del componente le modalità di determinazione del ricavato delle vendite dei componenti (in sostituzione del Ricavato delle Vendite dei Prodotti) o una diversa remunerazione del Laboratorio.

- 3.3 NTT, a propria discrezione, potrà concedere la co-titolarità di uno o più di tali brevetti o altri diritti di privativa alla SNS. Nonostante tale eventuale co-titolarità, la SNS potrà utilizzare tale brevetti o diritti solo previo consenso scritto di NTT.
- 3.4 Resta fermo, in ogni caso, l'impegno della SNS di collaborare, per quanto di propria competenza, nell'ottenimento dei brevetti stessi. Le parti si impegnano a prestarsi la massima collaborazione ai fini del deposito, mantenimento ed estensione dei Brevetti ed a far sì:
- che il nome degli inventori sia menzionato nella domanda di Brevetto relativa in base alla normativa di legge applicabile;
 - a far sì che il personale menzionato come inventore adempia ad ogni formalità necessaria ai fini del deposito, mantenimento, estensione e difesa dei Brevetti in questione.
- 3.5 Resta inteso che il Laboratorio sarà libero di utilizzare i Risultati ai fini di ricerca scientifica interna, di didattica ad ogni livello o in collaborazione con terzi (purché al di fuori dell'ambito dei Progetti di Ricerca in corso), a condizione che il terzo riconosca i diritti di NTT sui Risultati ed assuma impegni di riservatezza e non uso identici a quelli sottoscritti dalla parti con il presente accordo. Il Laboratorio potrà pubblicare su edizioni a stampa e on-line i Risultati scientifici della ricerca, fermo restando che tali pubblicazioni non potranno pregiudicare lo sfruttamento industriale dei Risultati stessi da parte di NTT. In particolare, altresì, qualora il Laboratorio intenda divulgare – anche solo parzialmente – i Risultati delle Attività, dovrà chiedere autorizzazione scritta a NTT, sottoponendo il testo che intende divulgare. NTT si esprimerà sull'autorizzazione nel termine di 15 giorni solari dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorizzazione si intenderà irrevocabilmente concessa al Laboratorio. Gli obblighi del Laboratorio rimarranno validi per un periodo di 2 anni dopo la cessazione, per qualsiasi ragione, del presente accordo.
- 3.6 Tutti i costi (di deposito, mantenimento ed estensione) relativi ai Brevetti saranno ad esclusivo carico di NTT.
- 3.7 Nel caso che NTT non sia interessata a brevettare un determinato Risultato, SNS avrà diritto di procedere al deposito del Brevetto a proprie spese e ne resterà esclusiva titolare, fermo restando quanto di seguito previsto.
- 3.8 Lo sfruttamento diretto da parte del Laboratorio potrà avvenire, dietro riconoscimento a NTT di una royalty da convenire a seconda del Prodotto, soltanto qualora:
- 3.8.1 NTT abbia dichiarato per iscritto di non essere interessata allo sfruttamento diretto, ovvero, dietro richiesta scritta del Laboratorio abbia omesso di dichiarare per iscritto il proprio interesse allo sfruttamento diretto, entro [60] giorni dalla richiesta stessa; e
 - 3.8.2 NTT non presenti un'offerta scritta di un terzo di prendere in licenza i Risultati in questione dietro il pagamento di una royalty superiore a quella convenuta come sopra, al netto di quanto dovuto al Laboratorio in forza del precedente paragrafo 3.2, entro [60] giorni dalla ricezione della comunicazione scritta da parte di LABORATORIO della sua intenzione di procedere allo sfruttamento diretto di quei Risultati.

Per sfruttamento diretto si intende lo sfruttamento effettuato, anche in collaborazione con terzi, dalle parti, da società controllanti, controllate o collegate delle stesse, anche tramite contoterzisti.

Articolo 4 - Interruzione del Progetto di Ricerca

- 4.1 Le parti possono decidere di comune accordo di abbandonare un Progetto di Ricerca in ogni momento. In tal caso, così come in ogni caso di interruzione del Progetto di Ricerca per causa non imputabile ad alcuna delle parti, in relazione ai Risultati ottenuti fino a quel momento, troveranno applicazione le regole dettate dal precedente articolo 3.
- 4.2 Qualora una delle parti intenda abbandonare un Progetto di Ricerca in corso, mentre l'altra intende proseguirlo:
- la parte interessata sarà libera di proseguire il Progetto di Ricerca, autonomamente o in collaborazione con terzi. In tale ultimo caso, la parte interessata è sin d'ora autorizzata a divulgare al terzo con cui collabora i Risultati sino ad allora ottenuti nell'ambito del Progetto di Ricerca ed a sfruttarli ai fini della prosecuzione del Progetto di Ricerca. Resta inteso che il terzo sarà tenuto, nei confronti dei Risultati, ai medesimi obblighi di riservatezza e non uso cui è tenuta la parte che prosegue il Progetto di Ricerca;
 - ai Risultati ottenuti fino al momento dell'abbandono di una parte, si applicheranno le regole dettate dal precedente articolo 3;
 - i Risultati ottenuti nell'ambito di un Progetto di Ricerca, dopo l'abbandono di una parte, saranno di proprietà esclusiva della parte che prosegue il Progetto di Ricerca, senza che la parte che ha abbandonato il Progetto di Ricerca possa pretendere alcunché in relazione agli stessi, anche quando si tratti di Risultati che si basano su, o costituiscono un perfezionamento di quelli precedentemente ottenuti.
- 4.3 Qualora invece, il Progetto di Ricerca si interrompa per effetto della risoluzione del presente accordo o dell'Accordo Specifico relativo dovuta ad inadempimento di una delle parti, i Risultati sino ad allora ottenuti (ivi inclusi eventuali Brevetti) saranno nella esclusiva titolarità della parte non inadempiente.

Articolo 5 – Riservatezza

- 5.1 Per tutta la durata del presente contratto, nonché per un periodo di dieci anni successivi alla sua cessazione per qualsiasi causa, le parti si impegnano ad osservare il segreto e a non divulgare in alcun modo a terzi Informazioni Riservate ricevute dall'altra parte o di cui siano comunque venute a conoscenza in virtù del presente contratto o degli Accordi Specifici. Le parti si impegnano altresì a limitare la comunicazione delle Informazioni Riservate al solo personale (dipendenti, amministratori e consulenti) la cui conoscenza sia necessaria al fine dell'esecuzione del presente accordo o degli Accordi Specifici ed a far sì che detto personale assuma e rispetti gli obblighi di riservatezza e non uso di cui al presente articolo.
- 5.2 Fatte salve le disposizioni del precedente articolo 3, la parti non potranno usare le Informazioni Riservate se non allo scopo di svolgere l'Attività di Ricerca.

Articolo 6 – Durata

- 6.1 Il presente accordo avrà durata di 3 anni a partire dalla data odierna, fatta salva la sua applicazione ai Progetti di Ricerca oggetto di Accordi Specifici che abbiano una durata ulteriore rispetto alla scadenza del menzionato termine.

- 6.2 Ciascuna parte potrà recedere unilateralmente dal presente accordo previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte. Il recesso produce effetto nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 7 - Miscellanea

- 7.1 Tutte le comunicazioni previste nel presente accordo, nonché negli Accordi Specifici, dovranno essere effettuate a mezzo lettera raccomandata AR o a mezzo fax (salvo che sia specificamente prevista l'effettuazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. nel qual caso sarà l'unico mezzo ammesso), agli indirizzi e numeri di fax di seguito indicati, e si intenderanno validamente ed efficacemente eseguite e ricevute alla data indicata nella cartolina di ritorno, se effettuate a mezzo di lettera raccomandata, o al momento di accusazione di ricevuta mediante trasmissione della sigla di risposta, se effettuato a mezzo fax.

[LABORATORIO]

.....

[NTT]

.....

Att.:.....

Fax:.....

Ovvero presso il diverso indirizzo o numero di fax che ciascuna parte comunichi all'altra, successivamente alla data del presente contratto, in conformità alle disposizioni del presente paragrafo.

- 7.2 La legge regolatrice del presente contratto è quella italiana.
- 7.3 Qualsiasi controversia concernente il presente accordo o gli Accordi Specifici, o comunque connessa agli stessi, comprese quelle relative alla loro interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà sottoposta ad arbitrato rituale, secondo la procedura ordinaria o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte.

L'organo arbitrale giudicherà secondo la legge italiana.

La sede dell'arbitrato sarà quella della Camera Arbitrale del Piemonte.

La lingua dell'arbitrato sarà quella italiana.